



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 228/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ GTV AUDIOVISIVI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “EUROPA TV”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 6/2018 - PROC. 49/18/VF)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004, recante “*Nuovo statuto della regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzione ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lazio, nell'ambito dei controlli svolti sull'attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 4 maggio 2018, ha richiesto alla società GTV Audiovisivi S.r.l., con sede legale in Via Laurentina km 27,15 - 00040 Pomezia, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Europa TV*", la registrazione dei programmi trasmessi dal giorno 1 al 30 aprile 2018. La società, in risposta, in data 11 maggio a mezzo PEC del 14 maggio 2018, ha comunicato di non essere in grado di fornire quanto richiesto a causa del danneggiamento dell'*hard disk* del sistema di memorizzazione dell'emesso televisivo. Il CO.RE.COM. Lazio, in vigenza dell'obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla loro messa in onda da parte dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, ha ritenuto tale condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio.

Il CO.RE.COM. Lazio ha perciò contestato alla società GTV Audiovisivi S.r.l., con sede legale in Via Laurentina km 27,15 - 00040 Pomezia, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Europa TV*", con atto n. CONT n. 6/18, adottato il 21 maggio 2018, la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 1 al 30 aprile 2018, in violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS. Contestualmente all'atto di notifica della contestazione, in data 21 maggio 2018, il suddetto CO.RE.COM. ha richiesto alla società di fornire le registrazioni della programmazione dal 19 al 25 marzo 2018, periodo antecedente a quello oggetto di contestazione. La società ha inviato le registrazioni richieste, su *hard disk*, in data 29 maggio 2018, che sono state prontamente trasmesse alla società Cares-Osservatorio di Pavia, incaricata dal CO.RE.COM. dell'analisi della programmazione, per il riscontro di eventuali violazioni nei settori degli obblighi di programmazione e pubblicità.

La società Cares-Osservatorio di Pavia, con nota del 2 luglio 2018, ha inviato le risultanze dell'analisi condotta, dalle quali non sono emerse criticità al CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM. Lazio, in esito all'istruttoria condotta, nella riunione del 17 luglio 2018, ha adottato la delibera n. DL/68/2018/CRL/COM di archiviazione nei confronti della società GTV Audiovisivi S.r.l., ed ha inoltrato tale proposta con nota prot. n. 58329 del 18 luglio 2018, insieme alla documentazione istruttoria, a questa Autorità.

2. Deduzioni della società

La società ha comunicato, in data 11 maggio, a mezzo PEC del 14 maggio 2018, in risposta alla richiesta del CO.RE.COM. Lazio di fornitura delle registrazioni del palinsesto televisivo trasmesso nel periodo dal 1 al 30 aprile 2018, per l'effettuazione di controlli, il danneggiamento irreparabile degli apparati di registrazioni, in particolare dall'*hard disk* contenente le registrazioni dei programmi trasmessi nel mese di aprile 2018, e che il ripristino della funzionalità del sistema sarebbe avvenuta solo con la sostituzione. La società, a seguito della notifica della contestazione, e alla contestuale richiesta da parte

del CO.RE.COM. Lazio delle registrazioni dell'emesso televisivo del periodo 19-25 marzo 2018, ha trasmesso in data 29 maggio 2018 quanto era stato richiesto, non avanzando però richiesta né di audizione né di accesso agli atti del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lazio, in esito all'istruttoria condotta, nella propria riunione del 17 luglio 2018, ha adottato la delibera n. DL/68/2018/CRL/COM di archiviazione nei confronti della società GTV Audiovisivi S.r.l., ed ha inoltrato con nota prot. n. 58329 del 18 luglio 2018, la documentazione istruttoria all' Autorità.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria versata in atti, ha riscontrato da parte della società GTV Audiovisivi S.r.l., con sede legale in Via Laurentina km 27,15 - 00040 Pomezia, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Europa TV*", la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione per l'intero mese di aprile 2018, imputabile, da quanto dichiarato dalla parte, ad un malfunzionamento delle apparecchiature, rilevando la corretta conservazione delle registrazioni della programmazione dal 19 al 25 marzo 2018, periodo antecedente alla rilevazione del guasto.

L'eccezione sollevata dalla parte non può trovare accoglimento in quanto, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nella vicenda segnalata non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione.

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Si ritiene, quindi, di non poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lazio di archiviazione del procedimento e si procede alla comminazione della sanzione amministrativa nei confronti della società GTV Audiovisivi S.r.l., per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione per il periodo 1-30 aprile 2018 in violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentose-

dici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente alla una volta e mezza il minimo edittale, pari a euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione per il periodo dal 1 al 30 aprile 2018, deve ritenersi di media entità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un conto economico per l'anno 2016 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), somma pari a una volta e mezza il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società GTV Audiovisivi S.r.l., cod. fisc. 07125340583, con sede legale in Via Laurentina km 27,15 - 00040 Pomezia, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Europa TV*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’ art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 228/18/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 228/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi